2025/1296

1.7.2025

DECISIONE (UE) 2025/1296 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2025

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica dell'Uzbekistan per un accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione.

(2) Muovendo dal desiderio delle parti di rafforzare e ampliare le relazioni in un'ottica ambiziosa e innovativa, i negoziati dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra («accordo») si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 6 luglio 2022.

(3) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione.

(4) Data la necessità di applicare l'accordo prima dell'entrata in vigore in seguito alle ratifiche degli Stati membri, è opportuno che parti dell'accordo siano applicate in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

(5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie di sua competenza. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l'accordo non incide sulle norme comuni o non ne modifica la portata.

(6) Si rammenta che i principi di sovranità e integrità territoriale di tutti gli Stati, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), costituiscono obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione alle Nazioni Unite («ONU»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo ([1]).

Articolo 2

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 345, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica dell'Uzbekistan, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione e la Repubblica dell'Uzbekistan si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, oltre all'indicazione di tali parti dell'accordo che devono essere applicate a titolo provvisorio, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

([1]) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

a) titolo I;

b) titolo II: articoli 3, 4, 6 e 9;

c) titolo III: articolo 14, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 2;

d) titolo IV (eccetto gli articoli 26, 75 (nella misura in cui riguarda il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in materia penale) e 233 e l'articolo 234, paragrafi da 2 a 4);

e) titolo V: articoli 284, 285, 286, 288, 289 (eccetto la lettera b)], 290, 291 (eccetto le lettere a), f) e i) del paragrafo 1), 292, 306 e 307;

f) titolo VII: articoli da 331 a 336;

g) titolo VIII, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;

h) titolo IX, eccetto l'articolo 347, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo; e

i) allegati 3, 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 6, 7-A, 7-B, 7-C, 9-A, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 14-A e 14-B, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Articolo 3

Qualora uno Stato membro o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ritenga che non siano soddisfatti gli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dall'adesione all'ONU, in particolare il rispetto delle risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) dell'UNSC, tale Stato membro o l'alto rappresentante solleva la questione in sede di Consiglio, al fine di decidere se tenere consultazioni sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione, istituito all'articolo 337, paragrafo 1, dell'accordo, a norma dell'articolo 343, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2025

Per il Consiglio

Il presidente

P. HENNIG-KLOSKA